

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI

FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Revisioni Speciali, compresi i controlli non distruttivi, ai sensi del DM 23 del 02/01/1985 e manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento ad uso pubblico cat. D (15 ascensori e 44 scale mobili) presenti nella metropolitana di Catania stazioni “Stesicoro”, “Giovanni XXIII”, “Milo”, “San Nullo” e “Nesima” della Ferrovia Circumetnea di Catania.

CIG_93562150DF

Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: € 677.965,74

di cui:

a) Lavori a corpo soggetti a ribasso € 658.219,22

(di cui € 162.045,36 ,euro centosessantaduemilaquarantacinque/36, costi di manodopera)

b) Costi della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso: € 19.746,52

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di,
in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia
Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____,

il __.__.__, il quale interviene nel presente Atto in qualità di

_____ della Ferrovia Circumetnea giusta delega del __.__.__, nel

seguito del presente Atto denominata “FCE”, con sede in Catania , via Ca-

ronda,.n. 352/A, codice fiscale 00132330879, domiciliato per la carica

presso la stessa sede della FCE;

- dall'altra, il Sig. _____, nato a _____, il

_____, in qualità di _____ dell'impresa

_____ con sede in _____, via

_____, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commer-

cio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____,

come attestato con certificato del _____; codice fiscale

_____; partita IVA n. _____; posizione INPS _____;

posizione INAIL _____; posizione Cassa Edile _____, nel

seguito del presente Atto denominato “ **Appaltatore** “

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione tempo-

ranea di imprese,) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di

imprese di tipo _____ costituita tra essa medesima e le se-

guenti imprese mandanti:

1-_____ Con

sede in _____Via_____ con

domicilio presso_____

Codice fiscale_____e partita IVA_____;

2-_____ Con

sede in _____Via_____ con

domicilio presso_____

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

3-..... con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

4-..... con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

5-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

6-..... Con

sede inVia..... con

domicilio presso.....

Codice fiscale.....e partita IVA.....;

.....

.....

.....

.....

PREMESSO CHE

- in dataè stata esperita la gara per l'appalto dei lavori in

epigrafe indicati e l'Appaltatore, come sopra indicato, è rimasto aggiudi-

catario, come emerge dal relativo verbale di gara redatto in data

....., con il ribasso percentuale del% (.....
percento) per l'importo netto di €..... (Euro.....)

comprensivo dei costi della sicurezza;

- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note il rilascio dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) a carico dei soggetti dell'impresa di cui all'art 85 del codice antimafia per l'Impresa

- con informativa prot. n. _____ del _____ la B.D.N.A ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €..... (Euro.....) corrispondente al% (.....percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell'art.

103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto rilasciata in data detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accetta-

zione di tutte le norme che regolano il presente appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disponibilità delle attrezzature, che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3. Nell'accettare i lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dichiara esplicitamente:

a) di avere visitato le località interessate ai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;

b) di avere valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono su tutti i tipi di costi che interessano i lavori;

c) che, conseguenzialmente, non potrà eccepire, durante la esecuzione dei lavori medesimi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che essi si configurino come causa di forza maggiore, come contemplate dal codice civile, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal presente contratto;

d) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa.

Articolo 2

Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:

- dalle tariffe dei prezzi complete di avvertenze e prescrizioni tecniche esecutive riportate nel progetto a base di gara;

- dai documenti tecnici posti a base di gara che anche se non allegati ne costituiscono parte integrante;

- dal cronoprogramma;

- dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenza redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- dal costo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- dal piano di coordinamento e sicurezza (PSC) e in sua assenza dal piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

Documenti tutti ben noti e accettati dalle parti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non allegati.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Contratto.

Articolo 3

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a €.....

(Euro.....) di cui:

a) Per lavori veri e propri da eseguirsi a corpo:

€ (Euro)

b) Per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.: € **19.746,52** (Euro diciannovemilasettecentoquarantasei/52)

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. dddd, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Pertanto, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori in quanto in detto importo si intendono comprese tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal presente contratto, necessari a dare compiute in tutte le

loro parti, sia qualitativamente che quantitativamente, funzionanti e pronte per il loro utilizzo, le opere appaltate.

Articolo 4

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la FCE, per il tramite della Direzione dei Lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 43, comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di varianti, sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti negli elenchi dei prezzi allegati o citati nel presente contratto.

3. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto), previo aggiornamento dei piani della sicurezza.

Articolo 5

Nuovi prezzi

1. Qualora, relativamente ai lavori in variante o ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi non previsti negli elenchi dei prezzi allegati o citati nel presente contratto, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con seguenti i criteri:

a) desumendoli dai prezzari pubblicati da RFI;

b) desumendoli dal prezzario della Regione Sicilia;

c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

d) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della FCE.

3. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta previsto per i lavori oggetto dell'appalto.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare le attività oggetto dell'appalto è fissato come segue:

- per l'esecuzione delle opere **220 (duecentoventi)** giorni naturali consecutivi a decorrere dall'atto di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Tutti i tempi, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

2. Si procederà alla consegna, della parte dell'appalto riguardante i lavori, con la redazione del relativo verbale. Da tale data decorreranno i termini per la esecuzione.

3. Al termine dei lavori, su richiesta dell'impresa appaltatrice, verrà redatto da parte del Direttore dei Lavori il certificato di regolare ultimazione, ai

sensi dell'art. 199 del DPR 207/2010 e s.m.i.

4. A seguito della emissione del certificato di cui sopra, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna materiale di tutte le opere ed impianti realizzati.

Articolo 7

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. La penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori viene stabilita nella misura di: 1‰ (uno per mille) dell'importo netto di contratto, per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre ai maggiori danni documentati.

2. In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto previsto contrattualmente per ciascuna delle prestazioni.

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore.

4. Qualora il ritardo nell'esecuzione determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% dell'importo netto contrattuale, si applica quanto previsto dall'art 108 del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.

7. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 8

Sospensioni o riprese dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospen-

sione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione, al termine del quale dovrà essere redatto apposito verbale di ripresa dei lavori stessi.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la FCE si opponesse allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

6. Per la sospensione disposta nei modi e nei casi di cui al primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

7. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà

sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

8. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Articolo 9

Proroghe

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla FCE, con congruo anticipo con domanda motivata, la proroga del termine della ultimazione dei lavori.

2. Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.

3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

Articolo 10

Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 8 e 18 del Capitolato Generale, dell'art.4 del Regolamento, ed agli altri specificati nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:

1. il rilievo dello stato di fatto;
2. la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (ove previsto);
3. la comunicazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto), dei nominativi relativi a:

Rappresentante dell'Appaltatore, Direttore Tecnico del Cantiere, Capo Cantiere, Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP);

4. l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

5. l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori del cantiere;

6. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

7. la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori, e di acqua idonea per il confezionamento dei calcestruzzi e delle malte, nonché per le idropulizie;

8. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tale riguardo l'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica, compresa l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

9. l'adempimento alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità;

10. l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;

11. le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;

12. la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;

13. la fornitura a proprie spese, al Committente, della documentazione fotografica relativa ai luoghi prima dell'inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e dimensioni indicate, di volta in volta, dalla Direzione lavori;

14. la recinzione del cantiere secondo le indicazioni della Direzione lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere;

15. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti;

16. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che la FCE intenderà, eventualmente, eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla FCE, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

17. il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante, alle proprietà private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;

18. il pagamento delle tasse e l'accollo degli altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.);

19. l'informazione giornaliera fornita alla Direzione lavori sull'andamento dei lavori;

20. l'informazione tempestiva, mediante raccomandata, a tutti gli uffici pubblici competenti (e, p.c. alla Direzione lavori) per i necessari nulla-osta ai lavori;

21. l'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l'Appaltatore non potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del C.C.);

22. la disponibilità per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, di tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti;

23. nel caso di sospensione dei lavori, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risar-

cimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

24. il confezionamento a proprie spese dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per l'esecuzione delle relative prove, compreso il compenso per tale esecuzione;

25. l'esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica / di funzionalità che sia ordinata dalla Direzione lavori o dal collaudatore, su qualsiasi parte di elemento o porzione di impianto/fornitura connessa alle opere realizzate, compreso il relativo onere;

26. eventuali compensi da corrispondere ai professionisti incaricati dei collaudi, del progetto esecutivo dell'impianto elettrico e delle verifiche dei controlli non distruttivi;

27. la fornitura, per tutta la durata delle prove, verifiche e dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per le prove ed i collaudi medesimi sostenendo i relativi oneri;

28. la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo tecnico-amministrativo.

29. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;

30. l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

31. il ripristino delle strade preesistenti che l'Impresa abbia in qualsiasi modo danneggiato;

32. lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria-

le, materiali residui, detriti, ecc.

33. la consegna alla FCE di tre copie, di cui una su supporto informatico, dei disegni esecutivi di tutte le opere realizzate, sia come previste dal progetto, sia come definite a seguito di eventuali varianti tecniche che dovessero essersi rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Dovranno essere forniti, inoltre, nelle copie come sopra indicato, i manuali di relativi alle istruzioni, l'uso e manutenzione di tutte le opere realizzate.

Articolo 11

Contabilizzazione dei lavori

1. Al termine delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà redatto un apposito Certificato di Regolare Esecuzione che dovrà essere sottoscritto da un rappresentante della FCE e da un rappresentante della ditta Appaltatrice.

La FCE, accertata la regolare esecuzione delle attività, provvederà alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 30 del Capitolato prestazionale.

I pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Parimenti, per le penali si fa riferimento a quanto specificatamente previsto all'art. 20 del Capitolato.

Articolo 12

Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile, ad eccezione e nel rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui al D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

Articolo 13

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Il Committente erogherà, ove richiesta, all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva.

4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

5. Resta inteso che l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

6. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori al maturare di stati di avanzamento dei lavori da emettere con cadenza bimestrale. Il pagamento della prima rata di acconto

non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'avvenuta approvazione del contratto.

7. In ogni caso, il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC ai sensi dell'art.6 del DPR n.207/2010, non oltre 45 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori; il pagamento dovrà avvenire, con l'emissione del mandato, entro 60 giorni dalla data del certificato di pagamento.

8. I pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 14

Conto finale

1. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le eventuali riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale stesso dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

3. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 15

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto ai

termini previsti nell'articolo precedente, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di legge.

Articolo 16

Risoluzione del contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

m) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

n) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la Stazione Appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 17

Controversie

Per la definizione delle controversie tra le parti sin d'ora si conviene che sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge n. 55/90.

5. In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 8 del presente contratto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui relativi versamenti periodici. In proposito, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

Articolo 19

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Redige il piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) che fa parte integrante del presente contratto nel caso in cui non è previsto il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.).
3. Redige il piano operativo di sicurezza in conformità artt. 17 e 28 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.
4. L'Appaltatore non può eseguire le lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o il Direttore dei lavori abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20

Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel limite del 50%.

Articolo 21

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €..... (Euro) pari al % dell'importo del presente contratto, I.V.A. inclusa.

2. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamen-

to dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e comunque presenti in cantiere.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato.

Articolo 22

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse. Le polizze dovranno essere consegnate alla FCE almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

2. A tale scopo l'Appaltatore deve consegnare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, due assicurazioni che tengono indenne la FCE durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio:

a) una per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, per un massimale di € _____ (Euro _____ / __) pari all'intero importo netto contrattuale delle opere da eseguirsi;

b) l'altra per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

3. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall'impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. L'Appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle due polizze, di cui al punto 2, in occasione dei SAL.

Articolo 23

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 24

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di ultimazione lavori.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della FCE.

Articolo 25

Efficacia del contratto

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)